

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

2

Collana diretta da Carlo Bitossi

Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri

Nel bicentenario dell'annessione della Liguria
al Regno di Sardegna

a cura di
Giovanni Assereto, Carlo Bitossi e Pierpaolo Merlin



Con la collaborazione della Deputazione Subalpina di Storia Patria

GENOVA 2015

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Prospettive di integrazione normativa in campo commerciale tra Piemonte e Liguria nei primi anni della Restaurazione. Le proposte di Ignazio Ghiliossi di Lemie

Paola Casana

1. *Introduzione.*

Duecento anni orsono, allorché il territorio ligure venne annesso al Regno sabauda, la nuova situazione territoriale diede origine a diversi problemi di integrazione fra le due regioni. A dispetto, infatti, delle promesse che l'antica Repubblica aveva ottenuto in un primo momento da lord Bentinck di poter ripristinare i suoi antichi ordinamenti, le potenze riunite a Vienna decisero altrimenti, in nome della necessità di ricostruire un nuovo equilibrio europeo che preservasse il Vecchio Continente da ulteriori fenomeni di stampo rivoluzionario e napoleonico.

L'interpretazione storiografica prevalente fino ai primi anni Settanta del XX secolo – che considerava l'annessione del Genovesato al Regno di Sardegna come l'unione di un'autonoma, sviluppata e prospera Liguria ad uno Stato conservatore ed economicamente arretrato rispetto ad essa – è stata successivamente riconsiderata e in parte revisionata, fornendo una lettura più equilibrata della situazione col porre in risalto anche i profondi aspetti conservatori dell'ex Repubblica e del suo ceto dirigente e, dunque, stemperando la consolidata interpretazione di un Piemonte arretrato e reazionario in contrapposizione ad una Liguria moderna e progressista¹.

¹ Cfr. in proposito G. ASSERETO, *Problemi della transizione politico-amministrativa nella Liguria postnapoleonica*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, Roma 1997, pp. 327-335. Sul problema dell'omogeneizzazione degli ordinamenti giuridici nel Regno di Sardegna restaurato cfr. A. AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LVII (1959), pp. 21-50, 322-359; A. LATTES, *Il regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Lucca 1920, pp. 331-350; I. SOFFIETTI, *Dalla pluralità all'unità: gli ordinamenti giuridici nell'età della Restaurazione*, in *Ombre e luci cit.*, pp. 165-173 e in particolare pp. 167-168. Specificatamente

Al di là di questi aspetti storiografici, peraltro non trascurabili, i fatti parlano da sé e denunciano lo spirito conservatore con cui il restaurato re sabauda ritornò in possesso del trono: è noto che quando Vittorio Emanuele I sbarcò a Genova e rientrò a Torino nella primavera del 1814, emanò l'editto del 21 maggio, con il quale decretava l'abrogazione della legislazione napoleonica e l'immediata rimessa in vigore di quella preesistente, rappresentata dalle *Leggi e Costituzioni di S.M.*, o *Regie Costituzioni*, del 1770². Tutto questo significava l'abolizione della codificazione, la reintroduzione del diritto comune e il ripristino dell'amministrazione territoriale d'*ancien régime*, seppure con qualche importante rivolgimento istituzionale, come quello della soppressione del feudo.

Le aspirazioni reazionarie di Vittorio Emanuele I, tuttavia, dovettero fare i conti con la volontà di Austria, Prussia, Russia e Inghilterra che, raccolte intorno al tavolo delle trattative a Vienna, decretarono l'unione dell'ex Repubblica di Genova al Regno di Vittorio Emanuele I, ma imposero anche a quest'ultimo di assicurare al territorio di nuova annessione alcune garanzie in campo economico e istituzionale, in modo da mitigare lo scontento per la perdita d'indipendenza e allontanare lo spettro di nuovi disordini³. Il piatto delle condizioni, tra le altre cose, prevedeva la conservazione tanto del Tribunale quanto della Camera di commercio di Genova con le stesse funzioni loro attribuite durante il regime napoleonico (art. 15); il che implicava il riconoscimento dei giudici 'commercianti' in luogo di quelli 'togati' nell'amministrazione della giustizia commerciale e dunque una gestione che si differenziava profondamente da quella in vigore in Piemonte, ove essa era am-

riguardo all'annessione di Genova cfr. G. ASSERETO, *Dall'antico regime all'unità*, in *La Liguria*, a cura di A. GIBELLI - P. RUGAFIORI, Torino 1994, pp. 159-215 e in particolare pp. 169-183; G. MARTINI, *Storia della restaurazione della Repubblica di Genova l'anno 1814 sua caduta e riunione al Piemonte l'anno 1815*, Asti 1858; L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, pp. 11-54.

² Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* (d'ora in poi *Regie Costituzioni*), Torino, Stamperia Reale, 1770. Sull'editto del 21 maggio 1814 cfr. *Raccolta di regi editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, I, Torino 1814, pp. 20-22; N. NADA, *Dallo stato assoluto allo stato costituzionale. Storia del regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Torino 1980, pp. 27-33.

³ Tali condizioni furono parte integrante del trattato di Vienna del 20 maggio 1815. In proposito cfr. G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830). Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXVI (1978), pp. 435-566.

ministrata dal Consolato, formato da magistrati di carriera⁴; inoltre Vittorio Emanuele I doveva impegnarsi a ristabilire, secondo i piani e le proposte che gli sarebbero stati presentati, l'antico Banco di San Giorgio (art. 17)⁵.

È all'interno di questo quadro storico che Giuseppe Ignazio Ghiliossi di Lemie – considerato uno dei maggiori esperti di problemi commerciali nel Regno di Sardegna⁶ – dopo aver steso una poderosa relazione storico-economica intitolata *Pensieri sul reciproco commercio del Piemonte con Genova scritti in dicembre 1814*⁷ - diede alla luce, nel giugno 1815, uno studio sul Consolato di Torino, l'organo sabaudo deputato ad occuparsi di giustizia commerciale fin dal XVII secolo, sostituito dai Tribunali di commercio in epoca napoleonica e ripristinato nel momento della restaurazione sabauda⁸. Nel frattempo, il 13 maggio 1815, veniva emanato da Vittorio Emanuele I il

⁴ Su tale problema cfr. G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di Commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XLIII-XLIV (1971-1972), pp. 1-98 (estratto); ID., *Giudice togato o no? I Tribunali di Commercio sabaudi nel secolo XIX*, in « Studi piemontesi », VIII/I (1979), pp. 37-49.

⁵ Cfr. Il testo in *Traité publics de la Royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Chateau Cambresis*, Turin 1836, IV, pp. 28-33.

⁶ Sono scarse e lacunose le notizie biografiche su questo personaggio, nato a Fossano il 20 luglio 1749 e morto a Torino il 9 luglio 1823; tra le diverse cariche ricoperte, si ricorda che fu giudice fisso nel Consolato di Torino (1779) e procuratore generale del commercio (1791) prima e dopo il periodo napoleonico. Brevi cenni biografici in G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale* cit., p. 445, nota 13; cfr. anche C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, II, Torino, 1881, p. 351; A. MANNO, *Il patriziato subalpino*, XII, pp. 314-315.

⁷ Tale studio, come i successivi, è inedito ed è conservato in Archivio di Stato di Torino (ASTO), Corte, *Materie economiche, Commercio*, cat. I, m. 1 da inventariare, con il titolo *Pensieri sul reciproco commercio del Piemonte con Genova scritti in dicembre 1814 e nell'istante della seguita riunione dell'uno e dell'altro Stato dal conte Ghiliossi di Lemie procuratore generale del commercio*.

⁸ Lo studio del 1815, in bella copia e di 88 pagine, si intitola *Origine, progetto di legislazione per il Magistrato del Consolato negli Stati di S.M. di terraferma*, di cui esiste anche la minuta, sempre di 88 pagine, intitolata *Origine, vicende e giurisdizione del Consolato di Torino*. Una ulteriore copia di tale studio, di 92 pagine, venne poi ripresentata dal Ghiliossi al Primo Segretario di Stato Borgarelli nel 1816, con il medesimo titolo della minuta (*Origine, vicende* cit.) e con qualche cambiamento formale non significativo. I tre manoscritti sono conservati in ASTO, Corte, *Materie economiche* cit., m. 1 da inventariare. In questo articolo si farà d'ora in poi riferimento al manoscritto *Origine, progetto di legislazione* cit., in quanto rappresenta la rielaborazione definitiva della minuta. Accenna a questi studi del Ghiliossi G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale* cit., pp. 445, 468-473.

regolamento sulla disciplina definitiva in campo civile e penale per il Ducato di Genova⁹.

Lo studio sul Consolato di Torino – avente lo scopo di riformare il titolo 16 del libro II delle *Regie Costituzioni* del 1770 che trattava della giurisdizione commerciale – venne commissionato al Ghiliossi direttamente dal Primo Segretario di Stato, il conte Gerolamo Vidua di Conzano, il 24 marzo 1815 nell'ambito dei più ampi lavori preparatori affidati dallo stesso Vidua al Presidente del Senato di Piemonte – il conte Carlo Cerruti di Castiglione Falletto – per riformare la legislazione patria sul modello delle *Regie Costituzioni*. Esso verrà nel 1816 ripresentato dal Ghiliossi anche all'allora Segretario di Stato conte Borgarelli, solo con il titolo lievemente mutato¹⁰, e l'11 maggio 1820 – profondamente rielaborato in una nuova edizione – sarà inviato per iniziativa dello stesso Autore a Prospero Balbo, allora Segretario di Stato per gli Affari Interni, con il titolo *Parere in cui premessa la storia della giurisdizione del Consolato e le occorse vicende si opina che i giudici negozianti debbano essere preferiti alla magistratura togata*¹¹. L'aperto appoggio alla partecipazione dei mercanti alla giurisdizione commerciale verrà nuovamente espresso anche due anni dopo in una sua relazione di una decina di pagine inviata per propria iniziativa nel febbraio 1822 al Primo Segretario di Stato, Roget de Cholex, dal titolo *Mio sentimento a S. E. il signor cavaliere Roget de Cholex primo segretario di stato di S. M. per gli Affari Interni in cui, premessa la storia e le vicende del Consolato di Torino, si progetta un qualche risparmio, con diminuire alcuni soggetti che lo compongono*¹².

⁹ Cfr. *Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova*, approfonditamente esaminato in A. LATTES, *Il Regolamento Sardo* cit., pp. 332-350; G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale* cit., pp. 450-454; L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 37-54.

¹⁰ Cfr *supra*, nota 8.

¹¹ Il Ghiliossi inviò tale lavoro al Balbo con una lettera di accompagnamento datata 11 maggio 1820 (ASTO, Corte, *Materie economiche* cit., m. 2 da inventariare).

¹² L'originale è conservato in ASTO, Corte, *Materie economiche* cit., m. 2 da inventariare (anno 1822). Su questo parere del Ghiliossi relativo alla giurisdizione commerciale nel Regno di Sardegna cfr. G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale* cit., pp. 534-539.

2. Il Consolato di Torino negli studi di I. Ghiliossi del 1815/1816.

Quando Ghiliossi stese questi scritti sul Consolato, nel Regno di Sardegna era stata ormai reintrodotta la normativa delle *Regie Costituzioni* del 1770, che affidava a quella magistratura la giurisdizione commerciale. Tale organo era piuttosto composito in quanto svolgeva funzioni non solo giurisdizionali, ma anche amministrative e finanziarie – includendo al suo interno la Camera di commercio – ed era composto da giudici ‘togati’, cioè di carriera, mentre nella Genova recentemente annessa era stato mantenuto il Tribunale di commercio formato da negozianti¹³.

È all'interno di questo contesto che nel marzo 1815 Ignazio Ghiliossi incominciò a stendere lo studio per riformare la normativa commerciale contenuta nel titolo 16 del libro secondo delle *Regie Costituzioni*¹⁴. L'Autore andò ben oltre il mandato governativo e il tema indicato nel titolo, perché non si limitò a proporre aggiornamenti alla normativa in materia delle *Regie Costituzioni* o a proporre riforme riguardanti l'organo deputato alla giustizia commerciale, ma finì per occuparsi di tutta la materia di competenza dei Consolati e, quindi, di tutta la legislazione commerciale nel suo insieme. Da questo lavoro traspare la grande preparazione dell'Autore e la sua profonda competenza in materia anche a livello di legislazione comparata: egli spazia nei suoi riferimenti dal diritto romano a quello francese, da quello genovese a quello inglese, sempre puntuale nei suoi rilievi e con note precise. Si può notare, infatti, come non svolga mai, o raramente, gli argomenti in modo vago e discorsivo, ma sempre premurandosi di indicare la fonte o l'articolo, spesso e volentieri stralciandone interi periodi. Egli, inoltre, cita sentenze, e non solo piemontesi, con sicura conoscenza dei fatti e delle parti in causa; fa riferimenti precisi e con indiscutibile competenza anche alla legislazione straniera, specialmente a quella francese.

Nella prima parte dello studio Ghiliossi, dopo l'introduzione storica, esamina gli organi, la composizione, le competenze di tale magistratura

¹³ Sul problema dei giudici ‘togati’ e dei Tribunali di Commercio nel Regno di Sardegna cfr. G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di Commercio e codificazione* cit.; ID., *Giudice togato o no?* cit.; R. ALLIO, *Le istituzioni economiche: progetti e realizzazioni*, in CITTÀ DI TORINO, *Ville de Turin. 1798-1814*, a cura di G. BRACCO, Torino 1990, pp. 119-146 e in particolare sull'introduzione del Tribunale di commercio pp. 138-142.

¹⁴ Cfr. in proposito *supra*, nota 8. Il lavoro era composto di ben ventotto capitoli non numerati sull'originale.

‘speciale’, per passare poi a prendere in considerazione alcune riforme da introdurre nella sua regolamentazione, e fino a questo punto risponde chiaramente al mandato che gli era stato dato. Dal capitolo sulle lettere di cambio (cap. 17) in avanti, invece, il suo discorso diviene decisamente più specifico e negli ultimi dodici paragrafi si addentra ad esaminare gli strumenti tecnici e gli istituti del commercio (lettere di cambio, pagherò, libri contabili, borsa, prescrizioni, fallimenti ecc.), spaziando su tutta la legislazione commerciale di pertinenza dei Consolati.

Dopo aver dunque inquadrato le competenze della magistratura consolare di Torino descrivendone la composizione e le vicende storiche, Ghiliossi dedicava un capitolo alla figura dell’Avvocato fiscale – assimilabile a quella odierna del Pubblico Ministero – istituito con Editto dell’8 maggio 1739 da Carlo Emanuele III. Spettava a questo magistrato, ed a lui solo, la rappresentanza dello Stato, con impossibilità di essere sostituito da un altro legale.

Nel capitolo successivo affrontava il tema della Cassa del Consolato; questa magistratura, infatti, non riceveva sussidi statali, ma traeva le proprie entrate attraverso la riscossione di tributi derivanti dalla legalizzazione dei libri contabili, dal rilascio di patenti ai maestri delle Arti e alle Università, dai bolli, dalla riscossione dei diritti di segreteria ecc. Questa autonomia economica del Consolato potrebbe far pensare ad una sorta di garanzia d’indipendenza, ma di fatto non era così, perché all’interno di un regime monarchico assoluto, qual era quello di Vittorio Emanuele I, il sovrano controllava tutti i poteri dello stato e, nel caso specifico, nominava tutti i membri del Consolato, compresi il presidente, i due consoli e i due giudici ‘legali’¹⁵, che dunque non potevano certo considerarsi completamente slegati da quella che era la volontà regia.

Terminato l’excursus storico, Ghiliossi iniziava ad affrontare i punti cruciali legati a questa Magistratura che potevano divenire oggetto di riforme, esaminando se il Consolato dovesse essere formato da giureconsulti o da commercianti, e se le sue sentenze fossero appellabili o meno. Il primo punto, tra l’altro, racchiudeva in sé tutto un insieme di questioni legate al concetto di ‘oggettivazione’ del diritto commerciale e all’evoluzione delle varie magistrature mercantili nel corso del tempo.

I giudici ‘commercianti’, infatti, facevano risalire le loro origini ai tempi dei comuni medievali, quando componevano i Tribunali di commercio, tipica

¹⁵ Cfr. *Regie Costituzioni* cit., Libro 2, titolo XVI, capitolo I, § 2.

magistratura di carattere corporativo, rappresentante i 'privilegi' di una determinata categoria. Il Consolato del Regno sabauda, dal momento in cui fu istituito, fu invece quasi sempre composto da giudici di carriera, soltanto in alcuni brevi periodi affiancati da commercianti. Tale organo radunava in sé funzioni giurisdizionali, amministrative e finanziarie, sintetizzate nelle *Regie Costituzioni* del 1770, che attestano come esso sovrintendesse a tutto il mondo commerciale sabauda, raggruppato dentro l'ordinamento corporativo¹⁶. Quest'ultimo fu abolito con la Rivoluzione francese e con la successiva introduzione del *Code de Commerce* napoleonico del 1807, il diritto commerciale venne 'oggettivizzato', cioè non più limitato a chi esercitava abitualmente un'attività commerciale, ma esteso a tutti i cittadini che avessero compiuto un 'atto di commercio'.

In seguito a questa evoluzione sarebbe stato logico che le controversie in materia commerciale venissero affidate alla magistratura ordinaria e togata, ma non fu così in Francia e nei territori da essa occupati, dove la giurisdizione su tale materia continuò ad essere affidata ai *Tribunaux de commerce* composti da commercianti. Questa situazione, che in fondo era in contrasto con i principi basilari dell'ordinamento francese stabilitosi dopo la Rivoluzione, dimostra come il mondo borghese e imprenditoriale d'oltralpe, che aveva voluto cancellare i privilegi dell'*ancien régime* ad esso sfavorevoli, non esitò a mantenere, invece, quelle situazioni di 'specialità' che gli tornavano vantaggiose. La presenza dei giudici commercianti nei Tribunali di commercio rappresentava dunque in Francia, fin dalla fine del XVIII secolo, una vera e propria conquista della classe mercantile e imprenditoriale.

Nel suo scritto Ghiliossi affrontava questo problema mostrando chiaramente la propria *forma mentis* di giudice togato e di uomo d'*ancien régime*, che si sforzava di ripristinare, per quel che era possibile, l'antica legislazione, aprendosi cautamente verso il mondo post-rivoluzionario solo in quei casi in cui comprendeva che il ritorno totale al passato avrebbe prodotto reazioni troppo dure e pericolose. Seguendo quest'impostazione, si dichiarava favorevole ai giudici di professione, affermando che quelli del Consolato dovevano essere « legali per i motivi espressi nel proemio dell'Editto del 1733 »¹⁷. Un

¹⁶ Cfr. C. DIONISOTTI, *La magistratura consolare di Torino*, Torino 1864, pp. 12-23.

¹⁷ Cfr. *Origine, progetto di legislazione* cit., p. 7. Il proemio dell'Editto del 15 ottobre 1733 criticava la presenza dei giudici 'commercianti', che aveva istituito Vittorio Amedeo II, nel Consolato. Tale proemio è riportato in C. DIONISOTTI, *La magistratura* cit., pp. 20-21.

tale pedissequo rinvio all'antica legislazione contribuisce a dare del Ghiliossi l'immagine di un uomo non alla pari con i tempi e piuttosto conservatore, visione confermata anche dal giudizio sui giudici 'commercianti', che dal suo punto di vista creavano più problemi di quanti non ne risolvessero, per cui nella sua relazione si schierava decisamente contro questa soluzione, salvo poi suggerire di mantenerli a Genova nei Tribunali di commercio, poiché – scriveva – « non sembra che colà possa essere a proposito il sistema di nostra Magistratura commerciale. Esso esigerebbe una riforma, che forse non si accorderebbe col voto generale dei Commercianti »¹⁸.

È questo uno dei rari punti in cui Ghiliossi dimostra di avere un minimo di visione politica e capacità di inquadrare la problematica nella realtà contemporanea, così come quando proponeva il mantenimento dell'appello al Senato di Genova per i giudizi emessi dai Tribunali di commercio, ma suggerendo di non permettere l'effetto sospensivo di tale ricorso nelle cause per debiti. Il mantenimento della possibilità d'appello – che non era contemplato presso i Consolati di Torino e Nizza se non in casi particolari¹⁹ – era certamente una visione moderna e garantista all'interno della giustizia commerciale, ma era anche un modo per permettere a quella ordinaria – e dipendente direttamente dal sovrano – di controllarla. Il Ghiliossi ribadiva con convinzione la necessità di mantenere la possibilità d'appello nel Genovesato, anche se era ben conscio che tale procedura avrebbe rallentato il processo, privando la giustizia commerciale di quella che avrebbe dovuto essere la sua caratteristica principale, cioè la rapidità.

L'Autore sviluppava tutti questi ragionamenti incentrando la sua attenzione sul Consolato di Torino e approfondendo poco la diversa realtà del Genovesato appena annesso. Di ciò era pienamente conscio, tant'è vero che nel paragrafo *Del modo di procedere nel Consolato*²⁰, dopo aver definito « eccellente » la procedura adottata all'interno di tale magistratura piemontese, prospettava la necessità di confrontarla con quella del Tribunale di

¹⁸ *Origine, progetto di legislazione* cit., p. 9.

¹⁹ Al contrario di ciò che avveniva in Francia, nel Regno di Sardegna le sentenze dei Consolati di Torino e di Nizza erano inappellabili per ciò che riguardava gli affari civili e le contravvenzioni ai regolamenti delle arti, dei mestieri e delle industrie, a meno che non contemplassero la pena di morte o la galera (*ibidem*, p. 9; *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo XVI, capitolo II, § 27).

²⁰ *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 11-12.

commercio di Genova per uniformarne i procedimenti, ma su questo punto rinviava ogni suggerimento, adducendo la giustificazione di non essere riuscito a consultare la legislazione e i regolamenti genovesi su tale materia « forse perché non tutti pubblicati, e riordinati insieme »; si proponeva, tuttavia, di sviluppare tale argomento in studi futuri²¹.

Successivamente, sempre in campo processuale, suggeriva alcune riforme di scarsa incidenza e la correzione di errori più materiali che concettuali presenti nelle *Regie Costituzioni*²², per poi proporre di cambiare alcune norme, come quella che disponeva di dare pubblicamente alle fiamme la merce contraffatta, o quella che impediva la libera circolazione degli strumenti di lavoro e dei macchinari sia all'interno che all'esterno dello Stato²³. Nel primo caso consigliava di non bruciare la merce difettosa, ma di punire il falsificatore con una pena proporzionata al danno provocato – confisca della merce, multe pecuniarie o carcere nei casi più gravi – e proponeva di distribuire ai bisognosi la merce sequestrata²⁴. Nel secondo caso si pronunciava a favore della libera circolazione dei macchinari e degli strumenti di lavoro delle manifatture all'interno e all'esterno dello Stato, anche senza dover chiedere il permesso al Consolato. Considerava la norma protezionistica ormai superata, visto che tali mezzi di produzione erano noti a tutti anche all'estero e, soprattutto, che molti di quelli presenti nelle fabbriche del Regno provenivano proprio da paesi stranieri, perché più moderni di quelli di produzione interna²⁵.

Affrontava poi il problema dei debitori insolventi: se si trattava di operai o agricoltori, disapprovava il pignoramento degli strumenti di lavoro, che erano il loro unico mezzo di sostentamento, anche per non danneggiare l'economia del paese. Le *Regie Costituzioni*, invece, ne prevedevano la confisca, se il moroso non possedeva altri beni²⁶, mentre Ghiliossi proponeva che il debitore estinguesse il debito lavorando per il creditore il tempo necessa-

²¹ *Ibidem*, p. 11.

²² *Ibidem*, pp. 3, 13-14.

²³ *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo 16, capitolo 2, § 9; libro 2, titolo 16, capitolo 1, §§ 23-24.

²⁴ *Origine, progetto di legislazione* cit., p. 16-17.

²⁵ *Ibidem*, p. 18.

²⁶ *Regie Costituzioni* cit., libro 3, titolo 32, § 17.

rio²⁷: era un parere certamente non innovativo, ma conforme alle più diffuse norme del diritto comune, da cui si discostavano, invece, le corrispondenti disposizioni delle *Regie Costituzioni*.

Nelle proposte successive, in cui sosteneva la necessità di impedire agli operai di uscire dal Regno per andare ad offrire la propria esperienza e mano d'opera all'estero, Ghiliossi confermava un'impostazione tendenzialmente conservatrice: egli negava la libertà di movimento ai sudditi in nome del supremo interesse dello stato e preveniva eventuali obiezioni facendo riferimento a leggi simili in vigore in Inghilterra e in Francia²⁸. Occorre peraltro tener conto della situazione economica del Piemonte d'allora che, con un sistema produttivo ancora molto arretrato, non poteva lasciar emigrare la scarsa mano d'opera esperta.

Se le posizioni del Ghiliossi in campo economico si mostrano in questo studio piuttosto conservatrici e legate alle impostazioni legislative d'*ancien régime*, egli appare invece più aperto sul fronte sociale e pronto a recepire la più moderna legislazione straniera, in particolare circa la posizione della donna rispetto alle obbligazioni commerciali, e la possibilità per il nobile di assumere la qualifica di commerciante²⁹. La normativa in vigore nel Regno di Sardegna impediva ai minori e a quanti vivevano sotto la tutela paterna, se avevano stipulato contratti commerciali, di pretendere la *restitutio in integrum*, ma senza accennare alla posizione della donna³⁰. Egli propendeva ad assimilare la donna alle suddette categorie, in quanto asseriva che il commercio sarebbe stato danneggiato se qualcuno avesse potuto assumersi obbligazioni per poi non mantenerle. Richiamava la legislazione francese che dichiarava i minori e le donne libere di compiere atti di commercio, previa autorizzazione da parte di uno dei genitori per i primi e il consenso maritale per le seconde; in ogni caso tutti avevano l'obbligo di rispettare i contratti e non poteva dunque essere richiesta la *restitutio in integrum* a causa della minore età o dello *status* di donna³¹, così come era anche prescritto negli Sta-

²⁷ *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 19-22.

²⁸ *Ibidem* cit., p. 22.

²⁹ *Ibidem*, pp. 26-32.

³⁰ Cfr. *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo 16, capitolo 2, § 36.

³¹ Cfr. *Code de Commerce*, 10 settembre 1807, in *Bulletin des Lois*, n. 164, pp. 161-284 (scaricabile da <https://books.google.com>, *Code de Commerce, 1807*), artt. 2-4.

tuti di Genova, che riconoscevano alle mogli il libero esercizio del commercio, negando però anche in questo caso l'applicazione di tale provvedimento³². Ghiliossi probabilmente riconosceva alle donne una certa 'capacità commerciale' non tanto perché spinto da ideali di emancipazione femminile, quanto perché convinto che dovesse innanzitutto essere salvaguardato uno dei principi basilari su cui si reggeva il mondo commerciale, cioè quello che *pacta sunt servanda*, per cui una volta concluso un contratto le parti non potevano più sottrarsi ai suoi effetti.

Riguardo alla partecipazione della nobiltà al commercio, Ghiliossi esprimeva parere positivo, poiché il commercio si sarebbe avvantaggiato notevolmente dei capitali dei nobili correttamente impiegati in esso. Tuttavia vedeva di buon occhio soltanto l'esercizio del commercio all'ingrosso da parte loro e non di quello al dettaglio, che non gli sembrava confacente al ceto a cui egli stesso apparteneva³³. D'altra parte ricordava che fin dalla istituzione del Consolato, nel 1676, Madama Reale aveva concesso alla nobiltà di praticare il commercio all'ingrosso. Tale concessione, tuttavia, venne ribadita nel 1749 e nel 1752 da due editti regi rivolti a specifici casi di imprenditorialità commerciale esercitata da gruppi nobiliari a Nizza e in Piemonte, il che fa pensare che il provvedimento di Madama Reale fosse andato disapplicato³⁴. Il fatto, però, che volesse escludere la nobiltà dal commercio al dettaglio dimostrava ancora il suo legame a una vecchia mentalità medievale che considerava quest'attività un mestiere 'vile'. Egli era riluttante ad accettare il fatto che nel corso del XVIII secolo la classe dirigente s'era ampliata non solo in Europa, ma anche in Piemonte, comprendendo al suo interno una nuova nobiltà che aveva ottenuto il titolo per avere ricoperto 'cariche nobilitanti' o per avere collaborato fattivamente con la monarchia in momenti di crisi, ma che di fatto proveniva da quella che oggi chiameremmo la classe borghese, peraltro allora già fiorente ed attiva nel Genovesato³⁵. D'altro

³² Sugli Statuti genovesi cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli Statuti civili e criminali di Genova: la tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.

³³ Cfr. *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 28-32.

³⁴ *Ibidem*, pp. 30-31. I due specifici Editti a cui accenna Ghiliossi nella sua relazione erano quello del 12 marzo 1749 che autorizzava i nobili a partecipare ad attività commerciali riguardanti il porto di Nizza, e quello del 3 maggio 1752 che autorizzava gli appartenenti al ceto nobiliare ad acquistare azioni nella Compagnia Reale del Piemonte.

³⁵ Per un sintetico quadro sull'evoluzione della nobiltà tra XVII e XVIII secolo, seppure riferito al contesto del Senato di Piemonte, ma estendibile anche ad altre realtà, cfr. E. GENTA,

canto capiva che, se si voleva incrementare il commercio anche negli antichi Stati sabaudi, era necessario assicurare il ceto mercantile ligure – al quale appartenevano anche tanti nobili – che l'unione al Piemonte non avrebbe portato alcun cambiamento al loro *status*, né li avrebbe privati dei titoli acquisiti. Egli si rendeva conto che bisognava impedire quella che oggi definiremmo una 'fuga di capitali', e cioè che i nobili genovesi, i quali impiegavano cospicue quantità di denaro in operazioni commerciali, andassero ad investire all'estero per timore di essere declassati socialmente.

Passando ad esaminare questioni relative agli strumenti del commercio (lettere di cambio, protesti, biglietti di promesse, pagherò, cambiali, libri contabili, la borsa, i fallimenti ecc.), al loro uso e agli effetti da esso derivanti, Ghiliossi dedicava particolare attenzione alle lettere di cambio, quale antico strumento per facilitare gli scambi senza dover portare con sé grandi quantità di denaro³⁶. Anche qui non mancavano dotte introduzioni storiche e la comparazione con la legislazione straniera, in particolare quella francese, dalla quale partiva per illustrare le regole sulle lettere di cambio e raffrontarle con quelle in vigore nel Regno di Sardegna³⁷. Il Codice di commercio francese, ad esempio, prescriveva che le cambiali fossero pagate in luogo diverso da quello in cui erano tratte e Ghiliossi non condivideva questa disposizione, osservando che essa penalizzava il commercio interno, degno di difesa e di protezione tanto quanto quello esterno³⁸. Ugualmente contestava la norma francese che prescriveva l'obbligo di indicare nelle cambiali se il valore in esse indicato doveva essere pagato in denaro, in merci o con altre modalità³⁹.

A parte qualche particolare, però, Ghiliossi faceva notare che la normativa sulle lettere di cambio allora in vigore in Piemonte non si discostava

Senato e Senatori di Piemonte nel secolo XVIII, Torino 1983, pp. 87-101; A. MERLOTTI, *L'enigma della nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Bologna 1976 e le bibliografie ivi citate.

³⁶ *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 33-57. Per un inquadramento storico sullo sviluppo delle lettere di cambio e più in generale delle cambiali cfr. R. CALAMANDREI, *La cambiale. Commento al libro I, Titolo X, capo I del Codice di commercio italiano*, Torino 1884; G. CASSANDRO, *Cambiale (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, V, Milano 1959, pp. 827-839 e in particolare pp. 829 sgg.; E. VIDARI, *La cambiale*, Milano-Napoli-Pisa 1885.

³⁷ *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo 16, capitolo 3, §§ 1-37).

³⁸ *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 34-36. Cfr. *Code de commerce* cit., art. 110.

³⁹ *Ibidem*.

di molto da quella d'oltralpe e tanto meno dalle consuetudini e dagli usi di Genova, infatti gli articoli in materia inseriti nelle *Regie Costituzioni* del 1729 – poi ripresi nell'edizione del 1770 – erano stati prima inviati alla Repubblica a titolo consultivo e poche osservazioni erano state fatte, perché la normativa dei due stati in proposito risultava già piuttosto omogenea⁴⁰. Successivamente esaminava specifici problemi procedurali – invero marginali – per soffermarsi poi su alcuni casi di cattivo uso delle lettere di cambio, come il mancato rispetto dei termini nella loro presentazione e accettazione, l'anti o post datazione: il titolo di credito avrebbe potuto perdere la propria efficacia se l'ordinamento non fosse stato in grado di tutelare il creditore per la somma di sua spettanza. Il problema si poneva specialmente per le lettere postdatate ed antidatate, fatti già di per sé costituenti reato e che, secondo l'Autore, avrebbero dovuto cadere sotto la competenza del Consolato e non del Senato⁴¹. Osservava anche che la normativa piemontese forniva in questi casi chiare garanzie per le cambiali, poiché prevedeva per colui che compiva tale reato l'assunzione a proprio carico di tutte le spese derivanti dai futuri litigi da ciò generati, e se l'illecito veniva riconosciuto doloso era prevista la pena di due anni di galera⁴². Secondo Ghiliossi, dunque, la normativa piemontese proteggeva egregiamente quelli che Umberto Santarelli ha definito « i tre cardini su cui si fondava l'intera dinamica della società mercantile » e cioè « mercatura, fiducia e credito »⁴³.

Un altro tema su cui si soffermava Ghiliossi, sempre a garanzia della riscossione del credito tramite cambiali, era l'atto di 'protesto', che aveva lo scopo sia di favorire il diritto di 'regresso'⁴⁴ al possessore della cambiale, sia

⁴⁰ *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 33-34.

⁴¹ *Ibidem*, p. 38.

⁴² Cfr. *Origine, progetto di legislazione* cit., p. 38; *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo 16, capitolo 3, §§ 19 e 33.

⁴³ Cfr. U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998, p. 67.

⁴⁴ Il 'protesto' era l'atto pubblico redatto da un notaio, da un ufficiale giudiziario o, in mancanza di questi, dal segretario comunale con il quale si constatava il mancato pagamento o la mancata accettazione della cambiale. Tale atto doveva essere levato per poter godere del diritto di 'regresso', ossia del diritto di rivalsa che spettava al condebitore adempiente nei confronti degli altri condebitori solidali al seguito del pagamento fatto al creditore. Per una puntuale disamina sul protesto e sull'azione di regresso – sebbene incentrata sul Codice di Commercio italiano del 1882, ma estendibile anche ad una più ampia realtà storica cfr. R. CALAMANDREI, *La Cambiale* cit., pp. 224-266 e 280-300; E. VIDARI, *La cambiale* cit., pp. 360-498.

di provare che il portatore, prima dell'esecuzione, aveva tentato inutilmente di esigere il proprio credito. In Genova a tale scopo si richiedeva il decreto di diffida del magistrato al debitore, mentre in Francia e in Piemonte era sufficiente il normale protesto⁴⁵, levato dai segretari comunali o dai notai su istanza del creditore, che così evitava ritardi dannosi per il commercio⁴⁶. Apparivano, invece, in armonia le legislazioni dei due stati sulla regolamentazione del 'regresso', in quanto entrambe seguivano la massima generale secondo cui il traente doveva rispondere del debito nei confronti del possessore della lettera di cambio fino a quando quest'ultimo non fosse stato soddisfatto, indipendentemente dal fatto che il creditore l'avesse fatta circolare tramite 'girata', oppure l'avesse detenuta⁴⁷.

Ghiliossi affrontava anche il problema della disciplina riguardo all'utilizzo delle cambiali⁴⁸. Allora, infatti, era vietato ai non commercianti farne uso, non potendo essi né girarle né accettarne la girata, pena la nullità dell'atto. Egli suggeriva di confermare questa disciplina per il Piemonte, ma di non estenderla al Genovesato, considerata la vocazione commerciale di quest'ultimo territorio a differenza di quella prevalentemente agricola degli antichi territori sabaudi, dove era necessario che i capitali non venissero distolti dal settore dell'agricoltura⁴⁹. Per ciò che riguardava il problema dell'utilizzo delle cambiali da parte di non commercianti, proponeva di chiarire la normativa delle *Regie Costituzioni*, che spesso aveva generato dubbi, in primo luogo sulla competenza di giurisdizione in tale materia tra Senato e Consolato e, in secondo luogo, riguardo alla questione se i non commercianti potessero accettare le cambiali per girata e fossero a loro volta autorizzati a girarle.

⁴⁵ Cfr. *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo 16, capitolo 3, § 5. In Francia, secondo il Codice di Commercio, l'atto di protesto doveva essere levato nello stesso giorno della data di scadenza della cambiale, mentre in altre piazze commerciali, come Londra, Vienna, Amburgo, Anversa e Bergamo il termine per richiedere il 'protesto' era di tre giorni, mentre nei luoghi sede di fiere franche la scadenza era l'ultimo giorno di fiera (Novi, Piacenza, Besançon, Francoforte, Lipsia), o nei giorni immediatamente successivi alla sua chiusura (Cfr. *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 40-42).

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 39-40.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 44.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 48-50.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 49; *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo 16, capitolo 3, § 37.

Riguardo al primo problema, nessuna delle due magistrature riteneva di propria spettanza giudicare tali fattispecie: il Senato perché l'oggetto della controversia riguardava la disciplina commerciale, non di sua competenza, e il Consolato perché non tutti i soggetti in causa erano commercianti. Una pronuncia del Gran Cancelliere aveva poi chiarito i dubbi attribuendone la competenza al Consolato, in quanto aveva ravvisato come condizione sufficiente che il convenuto fosse commerciante e che si trattasse di fatti di commercio. Riguardo al secondo dubbio, egli riportava la motivazione di una sentenza del Consolato di Torino del 1791 in cui la normativa delle *Regie Costituzioni* veniva interpretata in modo estensivo, nel senso che proibiva « alle persone non negozianti di spedire cambiali, ma non di accettarne le girate, e bisognando girarle »⁵⁰. Tale interpretazione cozzava con la visione restrittiva allora maggiormente affermata e Ghiliossi suggeriva allora di chiarire il testo della norma aggiungendo che non era « nemmeno permesso ai non commercianti il negoziare lettere di cambio, come nemmeno di girarle, di accettare le girate »⁵¹. Ancora una volta l'Autore, propendendo a circoscrivere l'accettazione delle cambiali per girata ai soli commercianti, mostrava di aderire alla mentalità d'*ancien régime* piuttosto che alle nuove idee liberistiche che iniziavano ad affermarsi.

Un altro problema riguardava la questione se alle lettere di cambio protestate competeva ipoteca sui beni del debitore. Secondo la normativa degli antichi Stati sabaudi su di esse l'ipoteca non era ammessa « salvo in forma di una sentenza, od ordinanza di condanna del debitore » e l'atto di protesto non dava altro diritto al creditore che quello di chiedere il pagamento degli interessi dal giorno in cui le cambiali erano state protestate⁵². A sostegno di questa interpretazione Ghiliossi citava la dottrina e specificamente Giovanni Pietro Sordi, Pompeo Baldasseroni, Jacques Dupuy⁵³, ma d'altro canto ri-

⁵⁰ *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 48-49.

⁵¹ *Ibidem*, p. 49.

⁵² *Ibidem*, p. 53; *Regie Costituzioni* cit., libro 3, titolo 23, § 18; libro 2, titolo 16, capitolo 3, § 24.

⁵³ Giovanni Pietro Sordi fu autore nel XVI secolo, tra le sue numerose opere, anche di una raccolta di *Consilia* a cui fa riferimento Ghiliossi; Pompeo Baldasseroni nel XVIII secolo, tra il resto, scrisse un celebre trattato su *Leggi e costumi del cambio che si osservano nelle principali piazze d'Europa...* e Jacques Dupuy, vissuto a cavallo tra XVII e XVIII secolo, pubblicò un'opera su *L'art des lettres de change*, che fu tradotta anche in italiano. Per un sintetico quadro sulla vita e sull'attività di giurista del Sordi e del Baldasseroni cfr. da ultimo le rispettive

conosceva che in alcuni luoghi – come a Milano, in Austria, nel Brandeburgo e in Francia – l’ipoteca era ammessa. Egli tuttavia si pronunciava decisamente contro quest’ultima impostazione, difendendo invece quella delle *Regie Costituzioni*: ancora una volta, di fronte a un cambiamento sostanziale, si schierava a sostegno della tradizione degli antichi Stati sabaudi⁵⁴.

L’ultimo punto che Ghiliossi affrontava circa le lettere di cambio riguardava la questione se dovesse essere arrestato colui che aveva contratto debiti con l’emissione di tali titoli di credito o in altro modo – purché nello svolgimento di un’attività commerciale – e non fosse stato in grado di ottemperare all’impegno in altra maniera⁵⁵. La legislazione degli antichi Stati sabaudi non distingueva i debiti contratti nell’ambito commerciale e per lettere di cambio da quelli contratti diversamente e permetteva l’arresto del debitore – se tra i suoi beni non si trovava nulla da pignorare - escludendo però alcuni casi particolari, ossia quando il moroso era pupillo, donna, settuagenario, nobile o godente di altri privilegi⁵⁶. Il Ghiliossi era propenso ad assimilare il debitore per fatti di commercio al debitore generico e ad adeguare tale normativa a quella francese e genovese, che contemplava l’arresto immediato anche per coloro che in Piemonte erano considerati esclusi da tale provvedimento – perché categorie privilegiate – e senza bisogno di tentare prima alcuna esecuzione sopra i di lui beni⁵⁷.

Nei paragrafi successivi Ghiliossi trattava dei libri contabili di banchieri, mercanti e commercianti⁵⁸, stimati molto utili, in quanto rappresentavano una garanzia di regolarità dei conti, sotto il controllo dello stato⁵⁹, e permet-

‘voci’ – a cura di G.P. MASSETTO la prima, e di M. FORTUNATI la seconda – in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna 2013, *ad vocem*.

⁵⁴ *Origine, progetto di legislazione cit.*, p. 54.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 54-57.

⁵⁶ Cfr. *Regie Costituzioni cit.*, libro 3, titolo 32, § 16.

⁵⁷ *Origine, progetto di legislazione cit.*, p. 56.

⁵⁸ *Ibidem cit.*, pp. 58-61. Sui libri contabili del commercio cfr. M. FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma 1996.

⁵⁹ I libri contabili dovevano avere delle caratteristiche specifiche, essere compilati secondo norme precise ed essere vidimati all’inizio ed alla fine dal Consolato. Nel Regno di Sardegna la normativa in proposito era contenuta nelle *Regie Costituzioni cit.*, libro 2, titolo 16, capitolo IV, §§ 1-17.

tevano al commerciante stesso di disporre di una preliminare prova in caso di mancato pagamento o di contestazione del debito. In campo processuale, inoltre, la normativa delle *Regie Costituzioni* prescriveva che in giudizio i libri contabili, dotati di tutti i requisiti prescritti, avessero valore di semi prova, mentre in altri stati venivano considerati prova piena⁶⁰. Su tale questione l'Autore faceva notare che la legislazione sabauda non differiva molto da quella francese, se non in qualche particolare secondario, mentre nulla diceva su quella genovese, probabilmente perché non aveva notizie in proposito.

Non tralasciava di affrontare anche l'argomento della Borsa pubblica, dei sensali – o per dirla in linguaggio più moderno degli agenti di cambio – e della loro disciplina, ma su tali argomenti si limitava a un'esposizione piuttosto generica. Infine concludeva il suo lungo lavoro con un tema spinoso per il mondo mercantile: quello dei fallimenti⁶¹. Egli metteva in luce l'enorme danno che i fallimenti causavano al commercio e ai creditori che non sempre potevano essere pienamente risarciti, e appoggiava una serie di misure per cercare di prevenirli, come ad esempio l'introduzione dell'obbligo d'inventario a scadenze fisse, che permetteva di accertare periodicamente la situazione economica del commerciante, la tenuta dei libri contabili secondo precise regole e anche leggi sul contenimento del lusso da parte dei mercanti, tutti provvedimenti che peraltro erano già contemplati dalle *Regie Costituzioni* e dalla legislazione francese⁶². Il *Code de Commerce* era però più preciso, poiché distingueva tra la bancarotta semplice, che non implicava intento di frode, e la bancarotta fraudolenta⁶³, mentre le *Regie Costituzioni* non consideravano quella semplice, salvo delegare al Consolato, in questi casi, la facoltà di irrogare le pene ritenute opportune a coloro che avevano

⁶⁰ Anche negli antichi Stati sabaudi del XVI secolo i libri dei mercanti avevano goduto in giudizio di prova piena, secondo quanto era prescritto negli *Ordini Nuovi* di Emanuele Filiberto (cfr. *De gli Ordini Nuovi libro terzo. Della forma et stile che si ha da osservar nelle cause civili*, art. 24: «De' libri de' mercanti», in *Il libro terzo degli 'Ordini Nuovi' di Emanuele Filiberto*, note e introduzione a cura di C. PECORELLA, Torino 1989, p. 53).

⁶¹ *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 75-88.

⁶² *Ibidem*, pp. 81-83. Cfr. *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo 16, capitolo IV, §§ 13 e 5; *Edit du Roi servant de Reglement pour le Commerce des negocians et Marchands tant en gros qu'en détail, mars 1673*, tit. 3, art. 1, meglio conosciuto come *Ordonnance du Commerce, mars 1673*, scaricabile da Gallica.bnf.fr, *Ordonnance du Commerce de 1673*; *Code de Commerce* cit., art. 586.

⁶³ Cfr. *Code de Commerce* cit., artt. 586-587 e 593-594.

messo a disposizione i loro libri contabili e inventari non in ordine⁶⁴. Riguardo alla bancarotta semplice, tuttavia, Ghiliossi richiamava il recente *Regolamento* pubblicato per il Ducato di Genova che contemplava la pena del carcere da un mese a due anni⁶⁵.

In caso di fallimento del commerciante, bisognava anche preoccuparsi – come è contemplato anche dall'attuale disciplina – di tutelare il creditore, che rischiava non solo di perdere per ovvie ragioni parte dei suoi crediti, ma vedeva ulteriormente diminuire le possibilità di rimborso per l'intervento del fisco e le lungaggini procedurali, che lasciavano al Consolato il procedimento penale contro il fallito e al Senato «la istituzione del giudizio di concorso sul di lui patrimonio»⁶⁶. Per tali motivi Ghiliossi, edotto dalla personale esperienza in Consolato, suggeriva di favorire il più possibile il concordato preventivo, per evitare il fallimento. Con le osservazioni sul fallimento e con la dedica di remissione al Vidua si conclude lo studio.

Nel complesso si può dire che questo lavoro presenti una discreta prospettiva storica, per la connaturata tendenza dell'Autore a risalire ai precedenti noti e per la sua capacità di ricostruire la storia del Consolato di Torino collegandola alle altre esperienze straniere e in particolar modo a quella francese. Nella sua opera di revisione delle *Regie Costituzioni* in ambito di normativa commerciale, tuttavia, tende a non sbilanciarsi mai verso soluzioni veramente innovative, ma si mostra piuttosto legato alla situazione vigente. Il suo lavoro, comunque, segue un preciso sviluppo organico, trattando nella prima parte della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento del Consolato, e sviluppando nella seconda parte in maggior misura principi di politica economica, alcuni abbastanza vicini alle nuove esperienze liberiste, altri – che sono i più – di pieno stampo dirigistico.

3. *Gli ultimi pareri in materia di giustizia commerciale*

Sia nel campo del diritto commerciale, sia in quello di politica economica si può notare che il pensiero del Ghiliossi non è legato a specifici principi, ma piuttosto risente di un notevole empirismo – seppure ancorato prevalentemente

⁶⁴ *Origine, progetto di legislazione* cit., p. 78; *Regie Costituzioni* cit., libro 2, titolo 16, capitolo VI, § 8.

⁶⁵ *Origine, progetto di legislazione* cit., p. 78.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 86.

mente alla tradizione – dettato probabilmente dall’esperienza personale. Proprio questa impostazione, lontana da ogni ideologia, può spiegare il mutamento di opinione che ebbe nel 1820 riguardo alla composizione della magistratura commerciale: se infatti negli scritti del 1815-1816 egli sosteneva a spada tratta la necessità che il Consolato fosse formato da giudici togati, nel maggio 1820 invierà al Balbo una nuova edizione del suo lavoro in cui sosterrà l’opportunità di istituire dei Tribunali di commercio composti da giudici commercianti e con il solo presidente togato⁶⁷.

Come al solito iniziava il suo studio con una panoramica storica in cui metteva in risalto che nello Stato sabauda, già tra il 1723 e il 1733, i commercianti erano stati chiamati a giudicare, che la successiva reintroduzione di soli giudici togati non aveva portato un gran giovamento, ma piuttosto «lunghezza dei litigi» e parzialità a causa di «reggirate, profittevoli cavillazioni di qualche curiale», e che la soluzione dei soli giudici commercianti – introdotta durante il periodo della dominazione francese in Italia – non doveva considerarsi un risultato della rivoluzione, perché apparteneva alla tradizione del Regno di Francia. Seguivano poi le motivazioni teoriche che lo spingevano a preferire i giudici commercianti: non riteneva più valido il proemio dell’Editto di Carlo Emanuele III del 15 ottobre 1733⁶⁸ che aveva introdotto nel Consolato i giudici togati al posto di quelli commercianti, in quanto egli considerava questi ultimi più adatti a pronunciarsi su una materia ‘specialistica’ come era quella commerciale⁶⁹. Secondo Ghiliossi essi avrebbero dovuto venire nominati dal re e non ricevere alcuno stipendio; i risparmi così ottenuti avrebbero poi dovuto essere destinati a sviluppare le manifatture del paese. Un altro motivo a vantaggio dell’istituzione dei Tribunali di commercio di stampo francese era dettato dal principio di uniformità legislativa con Genova, dove erano rimasti operanti anche dopo la sua annessione al Piemonte⁷⁰.

⁶⁷ Cfr. *Parere in cui premessa la storia della giurisdizione* cit.; *supra*, nota 11 ed anche G. S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale* cit., pp. 486-534. Sulla visione del Balbo riguardo alla disciplina dei Tribunali di commercio si rimanda anche all’articolo di G.S. Pene Vidari edito in questo volume.

⁶⁸ Cfr. *Parere in cui premessa la storia della giurisdizione* cit., pp. 3-4 n.n. Il proemio dell’Editto di Carlo Emanuele III è pubblicato in C. DIONISOTTI, *La magistratura* cit., pp. 20-21.

⁶⁹ Cfr. *Parere in cui premessa la storia della giurisdizione* cit., p. 5 n.n.

⁷⁰ Cfr. *Ibidem*, p. 9 n.n.

In realtà le opinioni espresse nel *Parere* – che di fatto non fu mai preso in considerazione in ambito governativo – non ebbero un gran peso, tant'è vero che nel Regio Editto del 27 settembre 1822, che riformava l'ordinamento giudiziario toccando anche la giurisdizione commerciale, si procedette – come ha già evidenziato Pene Vidari – « in senso diametralmente opposto, non solo non creando uno 'spazio' in cui inserire l'elemento commerciale, ma addirittura riducendo di molto l'attività dell'organo specializzato per la giurisdizione commerciale, il Consolato »⁷¹.

Questo cambio di posizione del Ghiliossi nell'arco di cinque anni fu dettato da diversi fattori: in primo luogo dall'evoluzione commerciale subita dal Piemonte in quel periodo, in seguito all'acquisizione del Genovesato, che fece giudicare all'Autore la situazione matura per lasciare maggior spazio al ceto mercantile anche negli antichi territori sabaudi, e in secondo luogo dalla breve parentesi moderatamente riformistica del ministero Balbo, che probabilmente lo incoraggiò ad esprimere più chiaramente le proprie idee, senza timore di inimicarsi la corte e le forze governative.

In ogni caso, come si è visto, la sua proposta sui Tribunali di commercio, decisamente a favore del ceto mercantile, non venne presa in considerazione, ma non bisogna neppure dimenticare che agli inizi di luglio 1820 scoppiarono in Italia i primi moti rivoluzionari. Ciò spaventò non poco gli spiriti riformatori che operavano alla Corte sabauda e in primo luogo lo stesso sovrano, il quale mitigò o sospese del tutto qualsiasi progetto di riforma legislativa e istituzionale, che per venire ripreso dovrà attendere l'avvento al trono di Carlo Alberto nel 1831.

Lo scoppio del moto rivoluzionario in Piemonte nel 1821 e la conseguente caduta del ministero Balbo non fecero però ritrarre Ghiliossi sulle antiche posizioni riguardo alla composizione dei Consolati, anzi egli ribadì la necessità di conferire all'elemento commerciale un maggior potere nelle cause inerenti tale materia e anche un maggior prestigio sociale, come dimostra il suo studio dal titolo *Mio sentimento a S. E. il signor cavaliere Roget de Cholex*⁷² che inviò nel febbraio 1822 al nuovo Primo Segretario di Stato, il quale in verità non era personaggio da cui aspettarsi aperture riformistiche.

⁷¹ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale* cit., p. 539.

⁷² Cfr. *supra*, nota 12.

In questo suo ultimo lavoro Ghiliossi si limitava a considerare solo la composizione dell'organo della giustizia commerciale, senza più sconfinare nel diritto commerciale. Proponeva una ristrutturazione del Consolato per ridurre le spese, ma con il recondito obiettivo di conferire, attraverso tale riorganizzazione, maggior potere ai commercianti nell'amministrazione della 'loro' giustizia, potenziandone il numero e le prerogative all'interno del Consolato⁷³: di fatto sarebbe stata una riforma rilevante, perché non era cosa di poco conto limitare le prerogative dei giudici togati in materia commerciale, permettere la partecipazione dei commercianti con voto deliberante e ammettere che le competenze dei Consolati fossero ridotte alla pura giurisdizione, lasciando spazio per la costituzione delle Camere di commercio con funzioni essenzialmente amministrative. Queste proposte erano tanto più ardite se si pensa che venivano formulate nel clima politico del 1822; e infatti non furono prese in alcuna considerazione, anzi si procedette in senso diametralmente opposto.

Con questa lancia spezzata invano in favore dei commercianti Ghiliossi terminava i suoi studi sul Consolato, perché nell'estate dell'anno successivo, all'alba dei settantaquattro anni, si spegneva a Torino.

4. Conclusioni

Gli studi di Ignazio Ghiliossi esaminati vanno senza dubbio inquadrati nell'ambito della generale politica legislativa portata avanti da Vittorio Emanuele I nei primi anni della Restaurazione⁷⁴ e solo all'interno di questo

⁷³ Ghiliossi proponeva di sopprimere all'interno del Consolato i due giudici fissi, l'avvocato fiscale con il suo sostituto per affidarne le competenze all'Ufficio dell'Avvocato generale; di scegliere solo il Presidente tra i 'togati'; di permettere ai giudici 'commercianti' di votare in tutte le controversie di competenza del Consolato ed infine di creare una Camera di Commercio. Quest'ultima avrebbe dovuto svolgere essenzialmente funzioni amministrative ed al Consolato sarebbero rimaste le sole funzioni giurisdizionali, come ai Tribunali di Commercio (cfr. *Mio sentimento a S.E. il signor cavaliere Roget de Cholex* cit.).

⁷⁴ Sulla politica interna e legislativa di Vittorio Emanuele I nel Regno di Sardegna dei primi anni della restaurazione cfr. N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in P. NOTARIO - N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal periodo napoleonico al Risorgimento*, Torino 1993, pp. 118-132; I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XLIV-XLV (1971-1972), pp. 125-241.

contesto si possono veramente comprendere sia la figura di questo personaggio, sia i suoi lavori.

Nei primi anni della Restaurazione, infatti, nel Regno di Sardegna possiamo trovare due linee politiche opposte che si intersecano e si sovrappongono: quella conservatrice e immobilista, che piaceva al re e a una vasta parte dell'ambiente di corte e di governo, e quella moderatamente riformatrice, che si raccoglieva intorno a personaggi come Prospero Balbo, la quale capiva l'impossibilità di un mero ritorno all'*ancien régime*. Ghiliossi nei suoi scritti rispecchia molto bene entrambe queste anime: si mostra piuttosto conservatore in ambito politico, ma con aperture progressiste in quello economico, aperture che si palesarono moderatamente negli scritti del 1815-1816, ma che trovarono una più vigorosa manifestazione a partire dal 1820, dopo la nomina del Balbo agli Interni; tali aperture peraltro continuarono a manifestarsi nel suo pensiero anche dopo lo scoppio dei moti del '21 in Piemonte, quando la Monarchia con il suo governo si attestò nuovamente su posizioni alquanto conservatrici, interrompendo ogni progetto di riforma.

Il progressismo in campo economico, che gradualmente lo portò verso principi liberistici, trovò in lui un terreno fertile proprio perché egli era slegato da ogni ideologia, conosceva a fondo il mondo economico dell'epoca – e specificamente quello mercantile –, era un pragmatico e soprattutto credeva fermamente nei valori fondanti del mondo commerciale, cioè il mercato, la fiducia e il credito⁷⁵. Nelle sue proposte di adeguamento legislativo, infatti, ogniquale volta uno di questi elementi non era garantito dalla normativa vigente, egli proponeva provvedimenti nuovi o l'allineamento con la legislazione genovese, in questo campo ben più avanzata di quella degli antichi Stati sabaudi.

Le due anime presenti nel Ghiliossi non mancano talvolta di generare delle contraddizioni nei suoi scritti, antinomie derivanti principalmente da una visione eccessivamente 'piemontecentrica', dovuta però non tanto a un eccessivo campanilismo, quanto al desiderio di adeguarsi – almeno fino al 1820 – alle aspirazioni del re e di un'ampia parte della classe dirigente subalpina, cioè di riformare, ma senza troppo cambiare. Tali contraddizioni erano anche figlie di un certo opportunismo che permeava i primi studi del Ghiliossi, in quanto egli sperava con questi suoi lavori di incidere maggiormente

⁷⁵ Cfr. U. SANTARELLI, *Mercanti* cit., p. 67.

nella progettazione allora in atto delle riforme legislative, tant'è che più volte accennava a specifiche tematiche inerenti la materia commerciale che avrebbero meritato di essere approfondite e che egli sarebbe stato disposto a sviluppare più a fondo in futuro se gliene fosse stata data l'opportunità⁷⁶.

Tutto ciò non toglie alcun valore ai suoi studi, che non rappresentavano certo una rottura con il passato, ma se mai, soprattutto dal 1820, proponevano moderate riforme, atte a soddisfare le esigenze di una società e di un'economia in evoluzione. Forse le sue proposte avrebbero meritato di essere prese in maggiore considerazione dai governi dei primi anni della Restaurazione e l'annessione del Genovesato avrebbe potuto rappresentare un validissimo motivo per spronare l'attuazione di tali riforme. La Monarchia, tuttavia, diede la priorità al riordino legislativo in campo penale e civile, procrastinando la riforma della disciplina commerciale, che probabilmente era vista come la più problematica, perché profondamente difforme da quella genovese e in grado anche di mettere in discussione l'assetto sociale allora vigente. Il processo di integrazione tra Piemonte e Liguria sarà, infatti, ancora molto lungo e, per ciò che riguarda specificatamente la normativa commerciale, bisognerà aspettare la promulgazione del Codice di commercio albertino del 1842 per arrivare a un reale assetto organico e completo di tale disciplina.

⁷⁶ Cfr. lettera del Ghiliossi al Borgarelli del 21 aprile 1816, in ASTO, Corte, *Materie economiche* cit., mazzo 1 da inventariare; *Origine, progetto di legislazione* cit., pp. 45-46.

INDICE

<i>Prefazione</i>	pag.	5
<i>Riccardo Musso</i> , Duchi di Savoia e marchesi di Finale tra medioevo ed età moderna	»	11
<i>Andrea Lercari</i> , Patrizi e notabili liguri fra Repubblica di Genova e Corte dei Savoia	»	33
<i>Pierpaolo Merlin</i> , Una scomoda vicinanza: Savoia e Genova nel secondo Cinquecento	»	57
<i>Frédéric Ieva</i> , Il Principe di Piemonte nella guerra lampo del 1625	»	81
<i>Diego Pizzorno</i> , Il cannone e l'eversione. La minaccia sabauda nei primi tre decenni del Seicento	»	99
<i>Blythe Alice Raviola</i> , Genova per noi. Feudatari, nobili, banchieri e altri liguri nel Piemonte della prima età moderna	»	121
<i>Giuliano Ferretti</i> , Conquérir et conserver. Gênes et Turin dans la politique de la France au XVII ^e siècle	»	143
<i>Giovanni Assereto</i> , La diplomazia della gentilezza. Gli atti di cortesia della Repubblica di Genova nei confronti della dinastia sabauda	»	163
<i>Enrico Lusso</i> , Territorio, infrastrutture e tutela militare. I confini sabaudogenovesi in età moderna	»	187
<i>Luca Lo Basso</i> , Evoluzione delle marine da guerra e costruzione dello Stato moderno: Genova e Savoia, due percorsi a confronto (secc. XVI-XVIII)	»	215

<i>Paola Bianchi</i> , Fomentare e regolare le rivolte. L'intervento sabauda nelle vicende còrse durante le guerre di successione settecentesche	pag. 237
<i>Paolo Calcagno</i> , Lo sguardo del Savoia sul Ponente ligure: la raccolta di informazioni da parte degli ufficiali sabaudi durante l'occupazione di metà Settecento (1746-1749)	» 251
<i>Paolo Cozzo</i> , «Due croci vittoriose ed ammirabili». Stato sabauda e Repubblica di Genova: legami e tensioni fra geografia ecclesiastica, vita religiosa e dimensione devozionale	» 271
<i>Luisa Piccinno</i> , Relazioni economiche e scambi commerciali tra Liguria e Piemonte in età napoleonica	» 291
<i>Pierangelo Gentile</i> , 1814. Genova e i giochi della diplomazia: dalla Repubblica restaurata all'annessione al Piemonte	» 313
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabauda dei primi anni della Restaurazione	» 331
<i>Emiliano Beri</i> , Genova piazzaforte: da capitale della Repubblica a cittadella del Piemonte	» 355
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , I tribunali di commercio	» 377
<i>Andrea Zappia</i> , «In rimpiazzo dell'antico Magistrato». La Pia Giunta della redenzione degli schiavi di Genova e il riscatto degli ultimi captivi liguri all'indomani dell'annessione al Piemonte (1815-1823)	» 399
<i>Paola Casana</i> , Prospettive di integrazione normativa in campo commerciale tra Piemonte e Liguria nei primi anni della Restaurazione. Le proposte di Ignazio Ghiliossi di Lemie	» 421
<i>Andrea Merlotti</i> , Nobiltà e corte nella Genova della Restaurazione	» 445
<i>Stefano Verdino</i> , Strade e viaggiatori nella Liguria sabauda	» 467

<i>Silvia Cavicchioli</i> , Manifestazioni pubbliche e drammaturgie patriottiche. I rapporti tra Genova e Torino durante il regno di Carlo Alberto	pag. 487
<i>Umberto Levra</i> , Corografia e storiografia pro e contro l'unione 1815-1861	» 511
Sommari e parole significative - Abstracts and key words	» 527

ISBN - 978-88-97099-27-7 (a stampa)
ISBN - 978-88-97099-25-3 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)
ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare nel dicembre 2015
Status S.r.l. - Genova